

NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente [francese](#) in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [inglese](#)

Gli organi mittenti in Francia sono gli ufficiali giudiziari e i cancellieri degli organi giurisdizionali.

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente [francese](#) in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [inglese](#)

Gli organi riceventi in Francia sono solo gli ufficiali giudiziari.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione disponibili: servizi postali.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

La Francia accetta che il modulo standard di domanda di cui all'allegato I sia compilato, oltre che in francese, anche in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'organo centrale è il Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

Indirizzo:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Indirizzo e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Conoscenze linguistiche: francese e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Francia accetta che il modulo standard di domanda di cui all'allegato I sia compilato, oltre che in francese, anche in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

La Francia precisa che conformemente alla legislazione nazionale, un documento deve essere comunicato o notificato entro un termine preciso, come indicato agli articoli 8, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Francia accetta che il certificato di comunicazione o di notifica o la copia dell'atto comunicato o notificato possano essere compilati, oltre che in francese, in: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente [francese](#) in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [inglese](#)

L'importo del diritto forfettario connesso all'intervento dell'ufficiale giudiziario è pari a 48,75 euro (decreto del 26 febbraio 2016). La trasmissione degli atti deve essere accompagnata dal relativo pagamento, tranne il caso in cui il richiedente benefici dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Francia si oppone all'utilizzo sul suo territorio della facoltà, da parte di un altro Stato membro, di procedere alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari sul territorio francese, tramite agenti con diplomatici o consolari, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino di questo Stato membro di origine.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Francia non si oppone alla possibilità di comunicazione o di notifica diretta di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, qualora tutte le condizioni previste al paragrafo 2, siano soddisfatte il giudice francese può decidere la causa. La domanda intesa alla rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data della sentenza.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Convenzione del 1° marzo 1954 sulla procedura civile

Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale.

Accordo tra la Francia e la Germania al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmato il 6 maggio 1961

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale tra la Francia e il Belgio del 1° marzo 1956, modificata mediante scambio di lettere del 23 e 30 agosto 1960

Accordo firmato il 5 aprile 1967 fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Polonia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 in materia di procedura civile

Convenzione del 2 febbraio 1922 al fine di agevolare il compimento di atti processuali fra persone residenti in Francia e in Gran Bretagna

Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmato a Belgrado il 29 ottobre 1969

Convenzione fra la Repubblica francese e la Repubblica socialista di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974

Convenzione di assistenza e di cooperazione giudiziaria fra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni fra la Repubblica francese e la Repubblica popolare d'Ungheria, firmata a Budapest il 31 luglio 1980

Convenzione fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmata il 10 maggio 1984

Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria, firmata a Sofia il 18 gennaio 1989

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.